



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario alla
ricostruzione nel territorio delle
regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche

SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

II° Addendum alla Convenzione Quadro del 10 gennaio 2024

tra

**COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE**

e

SOGESID S.p.A.

Per l'affidamento alla Sogesid S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore, della funzione di stazione appaltante qualificata di cui all'articolo 62, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai fini della preparazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nonché delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale funzionali alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20-octies de D.L. 1° giugno 2023, n.61, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 7 maggio 2025, n.65

il **Commissario straordinario** alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, (C.F. n.96571050580), nella persona dell'ing. Fabrizio Curcio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025 con sede in Roma, via Sardegna, 49 (di seguito "Commissario straordinario");

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata "Società") con sede in Roma, via Nomentana n.41, CF. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall'ingegnere Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in forza dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte")

PREMESSE

- VISTA** la Convenzione Quadro stipulata in data 10 gennaio 2024 tra il Commissario straordinario di cui al D.P.C.M. del 7 agosto 2023 e la Sogesid S.p.A. ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, con la quale sono state definite le modalità di raccordo istituzionale per l'affidamento alla medesima Società delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale connesse alla realizzazione delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
- VISTO** il 1° Addendum alla predetta Convenzione, sottoscritto in data 9 dicembre 2024, con il quale sono state introdotte modifiche sulla tipologia di prestazioni affidate (art.3); sulle modalità di assegnazione delle attività (art.4 comma 3 secondo capoverso); sui corrispettivi pattuiti (artt.5 comma 1; 5 comma 7; 7 comma 2); sui modi e termini di pagamento (art.6 commi 1 e 6) nonché modificata la sua durata (art.13);
- CONSIDERATO** che la Convenzione all'articolo 13 prevede in ordine alla sua durata, quanto segue *"Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà termine in data 30 giugno 2024, giorno di scadenza del mandato commissariale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 dell'atto di adesione di cui all'allegato B. La durata di cui al comma 1 è prorogata previa emanazione di pertinenti provvedimenti normativi correlati all'estensione temporale dell'incarico del Commissario straordinario"*, laddove il citato addendum proroga la stessa durata al 30 giugno 2025;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n.207, rubricata *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*, che all'articolo 1, comma 693, ha prorogato la previsione del detto incarico commissariale e, per l'effetto, della Convenzione al 31 dicembre 2025;

- RILEVATO** che in data 9 gennaio 2025 il Consiglio dei ministri ha ratificato la nomina dell'ingegnere Fabrizio Curcio a Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in sostituzione del generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, al foglio n.243, con il quale l'ing. Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dalla data del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100;
- VISTO** l'art. 2, comma 1 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2025, n.101, con il quale il termine del mandato commissariale è stato ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026;
- VISTO** il decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 recante *“ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”*;
- VISTO** altresì, l'articolo 20-bis, comma 2, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale *“Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024.”*;
- VISTO** altresì, l'articolo 20-ter, comma 1-bis, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale *“Il termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n.207, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 8”*;
- VISTO** l'articolo 20-ter, comma 8, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale *“il Commissario straordinario può avvalersi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, degli organismi in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, sulla base di apposite convenzioni”*;

VISTO

altresi, l'articolo 20-novies, comma 1, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65, ai sensi del quale *“Per gli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, commi 2 e 4, i soggetti attuatori individuati, di norma, nell'ente ordinariamente titolare dell'opera o competente, sono: a) le regioni; b) il Ministero della cultura; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36”*;

VISTO

in particolare, l'articolo 20-novies, comma 2-bis, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale *“Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purché siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività: a) gli enti di cui ai commi 1 e 2; b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni; c) gli enti pubblici economici; d) le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati; e) le aziende unità sanitarie locali; f) le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36”*;

VISTO

altresi, l'articolo 20-novies, comma 2-ter, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale *“Le attività svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e dalle società e dai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente già sottoscritte ai sensi dell'art.20-ter comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico [...]”*;

VISTO

l'articolo 62, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 il quale prevede che *“Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 possono: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del*

presente articolo; b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate; f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminarmente preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g)";

- CONSIDERATA** la necessità di rendere pienamente conformi le previsioni della Convenzione sottoscritta in data 10.01.2024 e il relativo 1° Addendum alla normativa vigente in materia ed in particolare a quanto contenuto nel decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, 2023 così come modificato dal decreto-legge 11 giugno 2024, n.76 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.111 e successivamente così modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. d) del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65;
- VISTO** l'istituto dell'"*in house providing*", così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, articolo 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;
- VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i., recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- TENUTO CONTO** che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n.296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;
- CONSIDERATO** quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, a seguito del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;
- CONSIDERATO** che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal

Ministero dell'economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. *“opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* e che *“produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di *“Organismo di diritto pubblico”* di cui alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n.79, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 1° marzo 2023, al n.552, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante *“Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.”*;

VISTO l'art. 12-ter, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n.11, con il quale la Sogesid S.p.A. è stata individuata *“quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”* fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dal sopra citato art.12-ter, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n.11;

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica quali le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti al Ministero e ad altre Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali incluse le Strutture Commissariali di Governo;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in data 16 giugno 2023, è stata iscritta nell'elenco gestito dall'ANAC come Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt.62 e 63 e dell'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, ottenendo, ai

sensi del richiamato articolo 63, comma 2, lettera c), la qualificazione cd. “avanzata” per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori servizi e forniture senza limiti di importo;

PRECISATO che in qualità di stazione appaltante qualificata, la Sogesid S.p.A. può esercitare tutte le funzioni previste dall’art.62, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 citato, nonché le ulteriori funzioni che ad essa siano affidate su base convenzionale;

VISTA l’ordinanza commissariale n.48/2025, con la quale il Commissario straordinario ha individuato gli interventi oggetto di rendicontazione a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relativi alla difesa idraulica e al ripristino della viabilità della rete dei trasporti, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ai sensi dell’articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, rispetto ai quali la Sogesid S.p.A. svolge il ruolo di Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20-octies, comma 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, saranno adottate eventuali ulteriori ordinanze commissariali, in base alle quali Sogesid S.p.A. potrà svolgere il ruolo di Soggetto Attuatore in forza del presente atto, per interventi finanziati da fondi anche diversi dal PNRR;

RITENUTO di dover disciplinare, ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 8 del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 le modalità di collaborazione per l’assunzione da parte della Sogesid S.p.A. del ruolo di Soggetto Attuatore nonché per l’affidamento alla stessa delle attività di progettazione, affidamento stipulazione ed esecuzione dei contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture necessari per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione per i per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, in favore dei soggetti beneficiari;

PRESO ATTO che per soggetti beneficiari si intendono le regioni, le province, gli enti locali che ricorrono alla Sogesid S.p.A. ai fini della realizzazione degli interventi;

CONSIDERATO quindi che, in forza del presente atto, la Sogesid S.p.A. può garantire al Commissario straordinario, in veste di Soggetto Attuatore degli interventi, un supporto altamente qualificato attraverso la gestione puntuale dell’intero ciclo degli appalti in favore della Struttura commissariale per l’acquisizione di servizi e/o forniture necessari per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione;

CONSIDERATO che, nell’ottica di assicurare la piena operatività nell’esecuzione delle attività scaturenti dalla Convenzione Quadro, ed in particolare quelle relative ai sopralluoghi, misurazioni, verifiche, accertamenti, acquisizioni documentali, riunioni di lavoro, ed ogni ulteriore attività propedeutica all’attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, la Sogesid S.p.A. – a seguito dell’esperienza di specifica indagine di mercato – ha individuato nell’ufficio sito in Imola (BO), Via Lambertini n.6, piano 7°, interno n.57 – di

proprietà della Società Immobiliare 23 srl - spazi con requisiti adeguati alla realizzazione delle attività, che ha acquisito in locazione;

- VISTI** gli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici e il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni presso gli enti privati in controllo pubblico;
- VISTI** gli articoli 35, commi 3 e 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA** la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n.190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;
- VISTA** la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n.33/2013 e s.m.i.;
- VISTA** la determinazione n.1134 dell’8 novembre 2017, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;
- VISTO** l’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n.136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- CONSIDERATO** che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;
- VISTA** la delibera n.585 del 19 dicembre 2023 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante l’aggiornamento della determinazione n.4 del 2011 *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n.36”*;
- TENUTO CONTO** del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato dal Commissario straordinario con l’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, che disciplina lo svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto, attualmente in corso di rinnovo;

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Modifiche agli articoli della Convenzione e agli Allegati. Aggiornamento degli Allegati della

Convenzione)

1. Con il presente II° Addendum, le Parti decidono di modificare parzialmente la Convenzione sottoscritta in data 10.01.2024 e il successivo I° Addendum del 09.12.2024, limitatamente alle previsioni e disposizioni espressamente indicate nei successivi articoli.

2. Sono allegati al presente atto i seguenti:

- *Allegato B-bis* recante il format di atto di adesione e lo schema tipo della scheda di indirizzo, in sostituzione dell'Allegato B del I° Addendum del 09.12.2024, ferma restando l'efficacia e la validità delle attività già svolte dalla Sogesid S.p.A. quale committenza ausiliaria ai sensi dell'art.62 del Codice dei Contratti Pubblici in forza degli atti di adesione già stipulati in attuazione della Convenzione Quadro del 10.1.2024 e successivo addendum del 09.12.2024.

A tal fine si precisa che alla data di sottoscrizione del II° Addendum sono stati sottoscritti n.132 atti di adesione secondo il modello di cui all'Allegato B per n.162 interventi.

Gli atti di adesione già stipulati restano validi, efficaci e vincolanti. Qualora il soggetto beneficiario intenda aderire al presente II° Addendum, i nuovi atti di adesione corredati delle schede di indirizzo potranno essere sottoscritti dalle parti alla data di intervenuta efficacia del presente atto. Qualora il soggetto beneficiario non intendesse sottoscrivere il nuovo atto di adesione con il Commissario Straordinario e la Sogesid S.p.A., ed intendesse recedere dal precedente accordo, saranno riconosciuti alla Società tutti i corrispettivi connessi alle attività in fase di realizzazione e comunque fino alla conclusione delle stesse.

- *l'Allegato D*, di nuova formazione, recante il disciplinare di delega all'esercizio di funzioni espropriative *ex* art.6 comma 8 del DPR 327/2001 che l'amministrazione soggetto beneficiario, titolare del potere di esproprio, può delegare al soggetto attuatore Sogesid S.p.A. successivamente alla sottoscrizione dell'Allegato B-bis a svolgere le sole attività istruttorie.

Diversamente, restano fermi l'Allegato A recante il dettaglio degli interventi affidati alla Sogesid S.p.A., pari a n.162 e l'Allegato C relativo alle attività a vacanza, del I° Addendum del 09.12.2024.

3. Gli Allegati D, E ed F del I° Addendum del 09.12.2025, relativi alle attività a parcella, sono soppressi.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione Quadro)

L'art.2 della Convenzione Quadro del 10.01.2024 è integrato come segue.

1. La presente Convenzione Quadro definisce e disciplina i rapporti, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, tra il Commissario straordinario e la Società Sogesid S.p.A., ai fini dell'affidamento alla medesima Società, in qualità di Soggetto Attuatore, della funzione di stazione appaltante qualificata di cui all'articolo 62, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 (in seguito anche "Codice dei Contratti Pubblici"), ai fini della preparazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nonché delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale funzionali alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20-octies de D.L. 1° giugno 2023, n.61, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 7 maggio 2025, n.65 (di seguito "Interventi"). I suddetti interventi, di cui all'*Allegato A* alla presente Convenzione, sono disciplinati dalle ordinanze del Commissario straordinario di messa in sicurezza dei territori delle regioni dell'Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali

verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

2. La presente Convenzione Quadro si configura quale strumento funzionale alla messa a disposizione del *know how* posseduto dalla Società, con lo scopo di garantire al Commissario straordinario e per i soggetti beneficiari, tutte le attività secondo le indicazioni contenute negli atti di adesione già stipulati ovvero negli ulteriori atti di adesione che saranno perfezionati in attuazione della presente Convenzione Quadro.
3. La Sogesid S.p.A. esegue il programma di interventi di cui al richiamato *Allegato A*, conformemente a quanto stabilito nel presente atto, nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici e dell'ordinamento comunitario, delle ordinanze emanate dal Commissario straordinario e del quadro derogatorio in esse previsto.
4. Per eseguire gli interventi di cui alla presente Convenzione Quadro, Sogesid S.p.A. curerà tutte le fasi delle procedure ad evidenza pubblica dalla progettazione allo svolgimento delle singole gare sino alla relativa esecuzione dei contratti stipulati, comprensivo delle attività necessarie che risultino propedeutiche, connesse e conseguenti agli interventi, ivi compresa la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi gestiti, nonché degli indicatori di realizzazione associati ai progetti, con relativa imputazione nel sistema informativo, messo a disposizione del Commissario, relativamente al monitoraggio fisico, economico e finanziario degli interventi.
5. La Società svolge le attività di cui sopra secondo le modalità richieste dalla Struttura Commissariale, fermi restando i poteri e le prerogative del medesimo Commissario.
6. Con atti integrativi alla presente Convenzione Quadro potranno essere eventualmente disciplinate, sulla base delle esigenze tecnico-specialistiche espressamente rappresentate dal Commissario straordinario, le prestazioni che la Società potrà garantire relativamente ad ulteriori interventi rispetto a quelli indicati all'*Allegato A*, ovvero oggetto di successivi provvedimenti commissariali.
7. Analogamente, con successivi atti integrativi alla presente Convenzione Quadro potranno essere disciplinate, qualora ritenuto necessario, ulteriori attività rispetto a quelle di cui al precedente comma 1, nonché le attività relative alla gestione degli aspetti informativi e di comunicazione di carattere ambientale e socioeconomici, finalizzati a sostenere l'efficacia della realizzazione degli interventi individuati, rendendo accessibile, trasparente e fruibile l'azione commissariale.
8. Per tutti gli interventi per i quali i precedenti soggetti attuatori non decidano di sottoscrivere il nuovo atto di adesione secondo il modello di cui all'*Allegato B-bis*, varranno le previsioni di cui all'art.2 della Convenzione Quadro.
9. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20-octies, comma 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, il Commissario può adottare eventuali ulteriori ordinanze, con le quali approvare ulteriori interventi urgenti, finanziati da fondi diversi dal PNRR, per i quali Sogesid S.p.A. potrà svolgere il ruolo di Soggetto Attuatore in forza del presente atto, previa accettazione delle parti.

Articolo 3

(Ambito applicativo)

L'articolo 3 della Convenzione Quadro del 10.01.2024 è abrogato poiché recepito nel contenuto della riformulazione dell'articolo 2 della Convenzione stessa per come riportato all'articolo 2 del presente Addendum. L'articolo 3 della Convenzione del 10.01.2024 resta valido per i soggetti attuatori che non procedono alla sottoscrizione del nuovo atto di adesione secondo l'*Allegato B-bis* al presente Addendum. In caso contrario vale la disciplina del riformulato articolo 2 del presente II° Addendum.

Articolo 4

(Durata, efficacia e pubblicità)

L'art.13 della Convenzione Quadro del 10.01.2024 è sostituito come segue.

1. Le previsioni di cui al presente II° Addendum, modificative della Convenzione Quadro e del I° Addendum, così come risultante a seguito delle modifiche introdotte, entra in vigore ed ha efficacia tra le Parti a decorrere dalla data della relativa sottoscrizione e avrà termine il 31 maggio 2026, giorno di scadenza del mandato del Commissario straordinario così come previsto dall'articolo 20 ter, comma 2-bis, decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65.
2. La durata di cui al comma 1 è, in ogni caso, automaticamente prorogata in tutti i casi di proroga dello stato di emergenza e/o estensione temporale dell'incarico del Commissario straordinario.
3. La Convenzione Quadro originaria così come modificata dal I° Addendum, ancorché scaduta e/o modificata, resta comunque valida, efficace e vincolante per tutta l'attività posta in essere in esecuzione degli atti di adesione sottoscritti in costanza di sua vigenza secondo il modello di cui all'*Allegato B*.
4. L'efficacia del presente atto è subordinata all'acquisizione del visto da parte della Corte dei conti, qualora sottoposto – su iniziativa del Commissario straordinario - al controllo preventivo di legittimità dell'organo di controllo.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la piena operatività del presente atto ai fini dello svolgimento delle funzioni di Soggetto Attuatore, è subordinata alla stipula degli atti di adesione tra il Commissario straordinario, i soggetti beneficiari e la medesima Società, cui farà seguito, con le modalità stabilite nel presente atto, il trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi a Sogesid S.p.A. che costituiscono il presupposto per la consegna e l'esecuzione degli interventi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3.
6. Il presente atto verrà pubblicato sui siti istituzionali delle parti contraenti.

Articolo 5

(Funzioni esercitate e principi regolanti l'esercizio delle attività)

L'art.3 della Convenzione Quadro del 10.01.2024 è modificato come segue.

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Quadro, la Sogesid S.p.A., relativamente a tutti gli interventi per i quali saranno stipulati gli atti di adesione secondo il modello previsto nell'*Allegato B-bis*, si impegna a garantire le seguenti prestazioni:

A) Attività svolte nelle funzioni di Soggetto Attuatore

Ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 2-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, la Sogesid S.p.A. svolge la funzione di Soggetto Attuatore, in qualità di responsabile della realizzazione operativa dei progetti, ponendo in essere tutte le attività tecniche e amministrative delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione esclusivamente degli interventi individuati nell'*Allegato A* oggetto di successiva previsione nei singoli atti di adesione di cui all'*Allegato B – bis*, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Per tutti gli interventi indicati nell'*Allegato A* non oggetto di espressa previsione nell'*Allegato B-bis*, il Soggetto Attuatore rimane la pubblica amministrazione sottoscrittore dell'*Allegato B*.

Per gli interventi elencati nell'*Allegato A* oggetto di espressa previsione negli atti adesione di cui all'*Allegato B-bis* è a carico della Sogesid S.p.A. l'organizzazione e la gestione delle seguenti

attività:

- a) gestione del programma degli interventi, con la facoltà di rimodulare o di adottare azioni correttive in caso di scostamenti tecnici o economici, pur entro i limiti del quadro complessivo di spesa di programma. La Sogesid S.p.A. provvede a tal fine a comunicare al Commissario straordinario le rimodulazioni e/o integrazioni intervenute rispetto al programma degli interventi;
- b) affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, oltre che di forniture di beni e prestazione di servizi necessari all'attuazione degli interventi da realizzare, in applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 31/03/2023 n.36 e relativi allegati e dal codice civile, assicurando la gestione di eventuali contenziosi, afferenti, sia alla procedura di affidamento, sia all'esecuzione dei contratti;
- c) funzioni di RUP (Responsabile Unico di Progetto);
- d) verifica della conformità delle attività e delle spese rispetto alle normative e ai regolamenti del programma.

B) Servizi tecnico-ingegneristici

In tale ambito, la Sogesid S.p.A. svolge le seguenti attività:

- a) progettazione degli interventi, mediante predisposizione di tutti i documenti progettuali previsti dal D.lgs. 31/03/2023 n. 36 parte IV e relativi allegati - ovvero acquisizione ed eventuale revisione e adeguamento della documentazione già prodotta dai soggetti beneficiari - ivi comprese, se necessario, indagini tecnico – specialistiche, acquisizione di nulla osta, assensi e consensi comunque denominati;
- b) verifica della progettazione ai sensi dell'art.42 del D.lgs. 31/03/2023 n.36;
- c) funzioni di Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di collaudo ed altre eventuali funzioni di natura tecnica e amministrativa, ritenute necessarie in relazione agli interventi da effettuare, quali supporto al RUP e Responsabili di fase ai sensi dell'art.15, comma 4, del D.lgs. 31/03/2023 n.36.

E' facoltà di Sogesid affidare a soggetti terzi, individuati e selezionati nelle modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici, l'attività di assistenza specialistica per i servizi di ingegneria ed architettura e relativa attuazione nonché per i servizi di supporto al RUP, ivi incluso il supporto nella definizione della documentazione tecnica ed amministrativa da porre a base di gara delle procedure di affidamento, in ottemperanza alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici nonché alle ordinanze del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8 del D.L. 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65.

C) Attività a supporto della Struttura Commissariale

In tale ambito, la Sogesid S.p.A. assicura le seguenti attività di supporto al Commissario straordinario:

- a) sviluppo e coordinamento gestionale di un piano d'azione, redatto previa mappatura degli interventi da eseguire attraverso una classificazione delle procedure di gara e, per i lavori, delle tipologie contrattuali (appalto di sola esecuzione o appalto integrato) per categorie di lavorazione e per gruppi omogenei di interventi che saranno individuati e costituiti sulla

base della tipologia delle opere da realizzare, della loro complessità, del relativo valore presunto ed impatto sotto il profilo finanziario e realizzativo nonché dell'area geografica nella quale esse devono essere realizzate;

- b) coordinamento gestionale del richiamato piano d'azione attraverso Program manager dedicati, che provvedano all'aggregazione degli interventi per tipologia e dimensione, che coordinino i processi di attuazione degli interventi ed il rispetto dei cronoprogrammi, ne monitorino lo stato di avanzamento, garantiscano il supporto professionale necessario a rimuovere eventuali elementi ostativi (di natura tecnico/progettuale, giuridica o amministrativo-contabili), il controllo degli aspetti finanziario-contabili dei procedimenti di realizzazione e mantengano costante aggiornamento con il Commissario straordinario;
- c) supporto ai soggetti beneficiari nelle procedure preliminari all'acquisizione delle aree, anche attraverso procedure di occupazione o espropriative, sulla base di pertinente disciplinare di delega da parte dei medesimi beneficiari alla Sogesid S.p.A. di cui all'Allegato D, ferma restando la responsabilità dei soggetti beneficiari rispetto alla formalizzazione dei relativi atti e determinazioni;
- d) supporto alla definizione o aggiornamento dei criteri di programmazione e priorità degli interventi, fornendo dati analitici, mappe tematiche, cluster di rischio o indicatori tecnici;
- e) supporto alla certificazione della rendicontazione a cura della Società di Revisione;
- f) attività di popolamento dati nell'applicativo software funzionale al monitoraggio degli interventi al fine di verificare i risultati raggiunti e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati con le conseguenti contromisure da adottare;
- g) supporto nella raccolta, validazione e standardizzazione dei dati trasmessi dagli enti beneficiari per garantire coerenza con i formati e gli standard richiesti per il monitoraggio PNRR o ordinanze;
- h) predisposizione di report periodici sullo stato di avanzamento complessivo degli interventi, anche ai fini della comunicazione istituzionale o degli obblighi verso organismi terzi;
- i) rendicontazione dei costi nella piattaforma REGIS ai fini del monitoraggio della linea di investimento 2.1, M2C4 11 e M2C4 11-bis, per verificare i risultati raggiunti e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati con le conseguenti contromisure da adottare, nonché alla rendicontazione dei relativi costi;
- j) organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici, incontri con enti locali o soggetti beneficiari per facilitare il coordinamento multilivello e l'attuazione uniforme degli interventi;

Su esplicita richiesta del Commissario straordinario potranno essere, altresì, attivate le seguenti, ulteriori attività di supporto tecnico:

- assistenza nella configurazione e aggiornamento degli strumenti informativi utilizzati dalla Struttura Commissariale, ad esempio per dashboard di monitoraggio, GIS, sistemi documentali o piattaforme di interoperabilità;
- elaborazione di documenti sintetici di supporto al decisore (es. schede di sintesi, tabelle comparative, scenari alternativi) per agevolare l'assunzione di decisioni rapide e fondate da parte del Commissario;
- assolvimento degli oneri in materia trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n.33/2013 e ss.mm.ii.

2. Con specifico riferimento agli interventi ricompresi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), linea di investimento 2.1, M2C4 11 e M2C4 11-bis, riepilogati

nell'Allegato A e per i quali la Sogesid S.p.A. svolgerà il ruolo di Soggetto Attuatore a seguito della sottoscrizione dell'Allegato B-bis, il Commissario straordinario è unico beneficiario delle relative risorse finanziarie.

3. Nell'esecuzione delle procedure di gara correlate agli interventi di cui al comma 2, pertanto, la Sogesid S.p.A. ottempererà a tutte le condizioni, procedure e formalismi, anche documentali, richiesti e indicati dalla normativa vigente in materia di PNRR.
4. Il Commissario straordinario, con specifiche comunicazioni, fornirà indicazioni alla Sogesid S.p.A. circa eventuali modifiche della normativa in materia di PNRR, intervenute in vigore del presente atto.
5. In considerazione delle stringenti tempistiche dettate dal PNRR per la conclusione dei lavori secondo le *milestones* e i *target* ivi previsti, la Sogesid S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità rispetto alla mancata o non completa realizzazione dell'intervento entro i predetti termini per cause non addebitabili all'operato della Società, anche con riferimento ad eventuali conseguenze di natura erariale.

Articolo 6

(Modalità di assegnazione delle attività)

L'art.4 della Convenzione Quadro del 10.01.2024 è integrato come segue.

1. I Soggetti Beneficiari che intendono avvalersi del Soggetto Attuatore Sogesid S.p.A. per la realizzazione degli interventi, all'interno del perimetro regolato dalla presente Convenzione Quadro, previa informativa da parte del Commissario straordinario, sottoscrivono specifici atti di adesione corredati delle schede di indirizzo con il Commissario straordinario e la richiamata Società secondo il format di cui all'*Allegato B-bis*, ivi inclusa l'eventuale delega di esercizio del potere di esproprio secondo il format di cui all'*Allegato D*.
2. All'atto di adesione di cui all'*Allegato B-bis* di cui sopra sarà allegato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la scheda di indirizzo degli interventi previamente definita tra la Società Sogesid S.p.A. ed il soggetto Beneficiario.
3. La compilazione e la restituzione delle schede di indirizzo degli interventi da parte dei soggetti Beneficiari costituiscono nulla osta all'avvio dei singoli progetti.
4. Il Soggetto Beneficiario si impegna a trasmettere alla Sogesid S.p.A. l'atto di adesione e la scheda di indirizzo quale documento strategico che definisce caratteristiche e requisiti dell'intervento, oltre al Quadro Economico degli interventi di competenza, dando evidenza delle eventuali spese correlate alle eventuali attività già svolte nella funzione di soggetto attuatore. La ricognizione operata dall'Ente sulle eventuali spese sostenute sarà allegata al pertinente atto di adesione corredato della scheda di indirizzo da sottoscrivere con il Commissario straordinario e la Sogesid S.p.A. L'Ente dovrà altresì produrre le attestazioni di cui alle lettere b) e d) dell'art.4, comma 2, dell'ordinanza commissariale n.33 del 2024 e s.m.i., che saranno allegate dalla Sogesid ai fini della presentazione delle richieste di acconto, stati di avanzamento e saldo secondo le modalità previste dalla medesima ordinanza.
5. La Società Sogesid S.p.A., sottoscritto e trasmesso al Commissario straordinario l'atto di adesione ricevuto ai sensi del comma 4, provvede ad elaborare e trasmettere al Soggetto beneficiario e al Commissario straordinario il DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), il cronoprogramma di massima delle attività ed un quadro economico indicativo di intervento o documentazione equivalente per singolo intervento. Il DOCFAP si riterrà automaticamente approvato, qualora non sussistano esigenze di rimodulazione/integrazione che il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare alla Società e al Commissario straordinario entro 7 giorni dalla data di ricezione del documento. In detto piano, sono definiti nel dettaglio:

- a. le attività tecnico-specialistiche funzionali alla realizzazione dell'intervento, che saranno garantite dalla Sogesid S.p.A. sulla base della scheda di indirizzo allegata all'atto di adesione;
- b. la rimodulazione dei singoli interventi e della loro articolazione per fasi;
- c. il quadro economico dell'opera da realizzare, con l'indicazione dettagliata di tutti i costi, diretti (inclusi eventuali beni strumentali) ed indiretti nonché la percentuale per il ruolo di Soggetto Attuatore, connessi alle prestazioni a vacazione derivanti dalla presente Convenzione nonché quelli connessi con la realizzazione degli interventi previsti nell'*Allegato A*;
- d. le modalità di erogazione dei corrispettivi previsti per le attività a parcella;
- e. il cronoprogramma di massima degli interventi da realizzare;
- f. eventuale indicazione della Sogesid S.p.A. quale Autorità deputata ad istruire le procedure espropriative e del soggetto Beneficiario quale beneficiario dell'espropriazione ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, secondo la delega specificamente prevista da quest'ultimo a Sogesid disciplinata secondo le previsioni di cui all'*Allegato D*;
- g. l'indicazione dei referenti di Sogesid che assolveranno alle funzioni di RUP, di supporto al RUP, di eventuale responsabile per la fase di progettazione e di esecuzione, nonché di responsabile per la fase di affidamento, di Direttore dell'Esecuzione ovvero di Direttore dei Lavori, di Coordinatore per la sicurezza e di ogni altro referente a cui è affidata una qualsiasi delle funzioni tecniche previste per lo specifico appalto;
- h. qualora ritenuto necessario, potrà essere indicato l'eventuale ricorso a società di progettazione esterne ovvero a progettisti esterni alla Sogesid S.p.A., nei termini previsti dal successivo articolo 7;
- i. ogni ulteriore indicazione tecnico-economica relativo al lavoro da realizzare.

Il DOCFAP potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti in corso d'opera a seguito di intervenute esigenze di modifica degli elementi essenziali ivi contenuti, sia di natura tecnica che finanziaria.

6. Con l'Atto di adesione sottoscritto tra il Commissario straordinario, il Soggetto Beneficiario e la Sogesid S.p.A. secondo il modello di cui all'*Allegato B-bis*, si concretizza l'impegno finanziario per le attività complessivamente previste di cui alla presente Convenzione Quadro che verrà successivamente quantificato con la ricezione del DOCFAP ivi indicato. Dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione da parte del Commissario straordinario, decorrerà per la Sogesid S.p.A. l'obbligo di svolgere/espletare le attività/funzioni attribuitele e demandatele, da attuarsi dopo il trasferimento delle relative risorse economiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3.

Articolo 7

(Rapporti finanziari/Rimborsi e corrispettivi)

L'art.5 della Convenzione Quadro del 10.01.2024 è integrato come segue.

1. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente atto, e relative agli interventi di cui all'*Allegato A*, che ammontano ad un totale stimato di 406.955.395,46 (euro quattrocentoseimilioninovecentocinquantacinquemilatrecentonovantacinque/46), comprensivi di IVA, il Commissario straordinario si impegna a riconoscere le spettanze alla Sogesid S.p.A. nei termini di seguito esplicitati.
2. Il Commissario straordinario riconosce alla Sogesid S.p.A., per lo svolgimento del ruolo di Soggetto Attuatore di cui all'art.3, comma 1, lettera A), ai sensi dell'art.54, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un rimborso forfettario pari al 2% del quadro economico di ciascun

intervento. Tale importo troverà copertura finanziaria a valere su specifica voce di spesa nell'ambito del quadro economico di ciascun intervento.

3. Per i servizi tecnico-ingegneristici di cui all'art.3, comma 1, lettera B), da conteggiarsi a parcella in aderenza alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016, il Commissario straordinario riconosce alla Sogesid S.p.A. l'intero corrispettivo relativo a servizi di ingegneria calcolato sull'importo risultante dei lavori in esecuzione e troverà copertura a valere su specifica voce di quadro economico di ciascun intervento..
4. Quanto alle attività di cui all'art.3, comma 1, lettera C), esse sono riconosciute a vacazione, per un importo su base annua pari a €5.439.115,03 (euro cinquemilioniquattrocentotrenta novemilacentotrentacinque/03) oltre I.V.A. al 22% per un totale di €6.635.720,33 (euro seimilioneisessantatrentacinquemilasettecentoventi/33), nei termini dettagliati nell'Allegato C al I° Addendum del 09.12.2024, e troveranno copertura su specifiche poste finanziarie di diretta competenza del Commissario straordinario (assistenza tecnica). Gli importi riconosciuti per le attività a vacazione nella Convenzione Quadro del 10.01.2024 e successivo I° Addendum del 09.12.2024, concorrono a determinare il valore complessivo massimo rimborsabile per le attività effettivamente svolte dalla Sogesid S.p.A. e dettagliatamente rendicontate nell'intero periodo di validità definito nei predetti atti.
Rispetto alle eventuali, ulteriori attività di supporto richieste dal Commissario straordinario, come declinate all'art.3, comma 1, lettera C), le stesse saranno valorizzate sulla base di pertinente POD elaborato dalla Società e sottoposto all'approvazione del Commissario.
5. I fondi di cui al comma 1 entrano a far parte del bilancio della Sogesid S.p.A. che dovrà tenere apposita contabilità analitica con specifica evidenza, separata dalla contabilità generale ma in essa riscontrabile, dei costi e dei ricavi relativamente alle attività di esecuzione del presente atto.
6. Le somme di cui al comma 1 potranno essere rimodulate a parità di importo sulla base dei fabbisogni derivanti dall'attività progettazione/esecuzione, ovvero integrate con gli importi necessari alla copertura di eventuali perizie di variante e suppletive, ovvero opere complementari intervenute nel corso della realizzazione degli interventi nei limiti del singolo quadro economico di intervento.
7. Le economie conseguite a qualsiasi titolo in sede di rendicontazione finale delle spese restano nella disponibilità del Commissario straordinario che potrà riprogrammarle nell'ambito del programma degli interventi di competenza, fermo restando quanto riportato al successivo comma 8.
8. In specifica voce dei quadri economici degli interventi sono ricompresi gli oneri per incentivi relativi alle attività tecniche svolte dal personale della Società, come indicate nell'allegato I.10 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Gli incentivi per attività tecniche saranno riconosciuti al personale della Società sulla base di quanto disciplinato dal pertinente regolamento aziendale.
9. Ai fini del riconoscimento delle somme relative ai servizi tecnico-ingegneristici di cui all'art.3, comma 1, lettera B), la Sogesid S.p.A. provvede ad acquisire il visto di congruità delle parcelle rilasciato dagli Ordini professionali territorialmente competenti per i professionisti incaricati, successivamente all'esecuzione delle prestazioni. Le relative spese saranno rimborsate dal Commissario straordinario sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla Società.
10. In vigore del presente atto, il Commissario straordinario si impegna a riconoscere, nell'ambito dei costi diretti, gli oneri di locazione dovuti dalla Sogesid S.p.A. alla Società Immobiliare 23 srl sulla base del contratto di locazione commerciale stipulato in data 5 maggio 2025 relativo all'unità immobiliare sita in Imola (BO), Via Lambertini n.6, piano 7°, interno n. 57.

Articolo 8 *(Modalità e termini di pagamento)*

L'art.6 della Convenzione Quadro del 10.01.2024 è modificato come segue.

1. Allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi, con riferimento all'allegato A alla convenzione quadro, relativamente agli importi previsti dalle ordinanze commissariali richiamate in premessa, verrà riconosciuto un acconto pari al 5% del valore totale degli interventi ivi previsti a seguito della registrazione del 2° addendum da parte degli organi di controllo. Per l'utilizzo delle somme riconosciute ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto al comma 3.
2. Con riferimento alle attività oggetto del presente atto per le quali Sogesid S.p.A. svolgerà la funzione di Soggetto Attuatore l'importo del Quadro economico di ciascun intervento sarà rimborsato a corpo come di seguito riportato:
 - a) 40% dell'importo di ciascun intervento a seguito della sottoscrizione dei nuovi singoli atti di adesione;
 - b) 20% di cui al singolo quadro economico di intervento alla consegna dei lavori;
 - c) 30% di cui al singolo quadro economico di intervento articolato in più quote in funzione dei SAL, Stati di Avanzamento Lavori, indicati dal Soggetto Attuatore;
 - d) 10% a saldo con la trasmissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Sogesid S.p.A. utilizza, ogniqualvolta necessario, le somme riconosciute ai sensi del comma 1 per accelerare l'esecuzione degli interventi non appena sottoscritti dalle parti i relativi atti di adesione secondo il modello di cui all'allegato B-bis, fino ad esaurimento delle stesse, nelle more del trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a). A seguito del trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), Sogesid S.p.A. comunica tempestivamente al Commissario straordinario le eventuali somme già spese alla data del predetto trasferimento in relazione a ciascun intervento a valere sull'acconto di cui al comma 1, onde consentire il necessario conguaglio in sede di trasferimento delle ulteriori risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere b), c) e d) e favorire il complessivo monitoraggio delle attività e della spesa.
4. Le attività di supporto tecnico alla Struttura Commissariale di cui all'art.3, comma 1, lettera C), sono valutate "a vacanza" e rimborsate a misura rispetto ai singoli profili in base al massimale globale previsto, calcolati sulla base dei valori tabellari per ogni livello contrattuale e corrispondente professionalità possedute, in coerenza con la disciplina di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) della Convenzione Quadro dell'11 aprile 2025 stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Sogesid S.p.A. Ai costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi afferenti alle missioni e alle trasferte del personale, è applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93%. La Società provvederà, a richiedere con cadenza trimestrale, il pagamento dei corrispettivi, accompagnando tale richiesta con relazioni sulle attività svolte nel periodo di riferimento convenzionato, corredate dalla rendicontazione dei costi sostenuti. Gli importi relativi alle attività "a vacanza" saranno riconosciuti dalla Struttura commissariale.
5. Il Commissario trasferirà alla Sogesid S.p.A. gli importi correlati alle prestazioni di cui al precedente articolo 5, previa emissione da parte della Società di regolare fattura elettronica resa ai sensi della legge n.244/2007, articolo 1, commi da 209 a 214. A tal riguardo la società farà riferimento al codice IPA che sarà comunicato dal Commissario straordinario.
6. Sarà a cura della società conservare la documentazione di riferimento e le relative fatture per i servizi resi in conformità del precedente articolo 5.

Articolo 9

(Coperture finanziarie)

1. L'articolo 7 della Convenzione Quadro del 10.01.2024 è abrogato poiché recepito nel contenuto della riformulazione dell'articolo 3 della Convenzione per come riportato nell'articolo 5 del presente II° Addendum.

Articolo 10

(Verifiche)

L'art.9 della Convenzione Quadro del 10.01.2024 è modificato come segue.

1. Le prestazioni a vacazione svolte dalla Sogesid S.p.A. per effetto della presente Convenzione sono contabilizzate a misura, secondo modalità analitiche congruite a monte dai competenti organi di controllo. Tali prestazioni, che sottendono l'avanzamento fisico-procedurale ed economico delle attività, saranno oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A. – fornendo a corredo le attestazioni sia dell'Ufficio di Controllo di Gestione che dell'Ufficio Rendicontazione, entrambi interni – trasmessa a firma dell'Amministratore Delegato, accompagnata dalla relativa relazione di verifica effettuata da una società di revisione indipendente, iscritta all'albo dei revisori legali, incaricata da Sogesid S.p.A. I relativi costi rientrano nelle attività a vacazione poste a carico del Commissario straordinario.
2. La Sogesid S.p.A. potrà essere ritenuta responsabile esclusivamente in merito al corretto svolgimento delle funzioni ed attività alla stessa affidate e oggetto della presente Convenzione, non rispondendo, in alcun caso, in merito a difformità/ irregolarità/ illegittimità esecutive o progettuali rimesse a terze parti. In tal caso la Sogesid S.p.A. garantisce la gestione di qualsiasi disputa o controversia con soggetti terzi, cui abbia affidato parte delle attività a suo carico o con cui abbia interloquito, fino a completa risoluzione.

Articolo 11

(Diritto di recesso e risoluzione per grave inadempimento)

L'art.10 della Convenzione Quadro del 10.01.2024 è modificato come segue.

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già espletate dalla Sogesid S.p.A. purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
2. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 20 giorni dalla data del recesso.
3. La presente Convenzione Quadro può essere risolta per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Sogesid S.p.A. si impegna ad assicurare la continuità dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione che non possono essere sospese nemmeno per un periodo limitato di tempo, sino alla presa in carico delle attività medesime da parte della Struttura Commissariale o del Soggetto subentrante.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, la Struttura commissariale si impegna a riconoscere alla Sogesid S.p.A. le spese sostenute e documentate fino alla presa in carico delle attività oggetto della Convenzione.
6. Per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione Quadro troveranno applicazione le pertinenti disposizioni di legge.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Le Parti dichiarano di aver proceduto con le predette concordate modifiche e integrazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 1 della Convenzione Quadro.
2. Ad eccezione di quanto espressamente modificato e/o integrato con il presente Addendum, rimangono invariate e pienamente valide ed efficaci tra le Parti le previsioni, le condizioni, i termini e le definizioni della Convenzione Quadro sottoscritta in data 10.01.2024 e del relativo 1° Addendum, nonché pienamente validi ed efficaci gli atti di adesione sottoscritti secondo il modello di cui all'Allegato B non oggetto di sostituzione con gli atti di adesione di cui al modello *Allegato B-bis*.

Articolo 13
(Bollo e Registrazione)

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

**Commissario straordinario alla ricostruzione
nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche**

Ing. Fabrizio Curcio

Sogesid S.P.A.

L'Amministratore Delegato

Ing. Errico Stravato

ATTO DI ADESIONE

TRA

La Struttura Commissariale nella persona delegata dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, (C.F. n. 96571050580) _____;

il Sig. _____, Sindaco del Comune di _____ (nel seguito anche denominato “**Soggetto Beneficiario**”), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

e

la **Società Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società”) con sede in Roma, via Nomentana n. 41, CF. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*”, che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023;

VISTA la Convenzione Quadro stipulata in data 10 gennaio 2024 tra il Commissario straordinario di cui al D.P.C.M. del 7 agosto 2023 e la Sogesid S.p.A. ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, con la quale sono state definite le modalità di raccordo istituzionale per l’affidamento alla medesima Società delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale connesse alla realizzazione delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

RICHIAMATO il 1° Addendum alla predetta Convenzione, sottoscritto in data 9 dicembre 2024, con il quale sono state introdotte modifiche sulla tipologia di prestazioni affidate (art.3); sulle modalità di assegnazione delle attività (art. 4 comma 3 secondo capoverso); sui corrispettivi pattuiti (artt.5 comma 1; 5 comma 7; 7 comma 2); sui modi e termini di pagamento (art.6 commi 1 e 6) nonché modificata la sua durata (art.13);

- VISTO** il D.P.R. del 13 gennaio 2025 avente ad oggetto la nomina, a decorrere dalla data del relativo decreto e fino al 31 dicembre 2025, dell'ing. Fabrizio CURCIO a Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61;
- VISTO** il decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 recante *“ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”*;
- VISTO** altresì, l'articolo 20-bis, comma 2, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale *“Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024.”*;
- VISTO** altresì, l'articolo 20-ter, comma 1-bis, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale *“Il termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n.207, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 8”*;
- VISTO** l'articolo 20-ter, comma 8, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale *“il Commissario straordinario può avvalersi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli organismi in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, sulla base di apposite convenzioni”*;
- VISTO** altresì, l'articolo 20-novies, comma 1, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65, ai sensi del quale *“Per gli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, commi 2 e 4, i soggetti attuatori individuati, di norma, nell'ente ordinariamente titolare dell'opera o competente, sono: a) le regioni; b) il Ministero della cultura; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36”*;

- VISTO** altresì, l'articolo 20-novies, comma 2-ter, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale *“Le attività svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e dalle società e dai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente già sottoscritte ai sensi dell’art- 20-ter comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all’evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all’uopo disponibili a legislazione vigente. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell’intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico [...]”*.
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- VISTO** in particolare l’articolo 62, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 il quale prevede che *“Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 possono: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo; b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate; f) procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g)”*;
- CONSIDERATO** che la Sogesid S.p.A., in data 16 giugno 2023, è stata iscritta nell’elenco gestito dall’ANAC come Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell’allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, ottenendo, ai sensi del richiamato articolo 63, comma 2, lettera c), la qualificazione cd. *“avanzata”* per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori servizi e forniture senza limiti di importo;
- PRECISATO** che in qualità di stazione appaltante qualificata la Sogesid S.p.A. può esercitare tutte le funzioni previste dall’art.62, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 citato, nonché le ulteriori funzioni che ad essa siano affidate su base convenzionale;
- VISTA** l’ordinanza commissariale n.48/2025, con la quale il Commissario straordinario ha individuato gli interventi oggetto di rendicontazione a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relativi alla difesa idraulica e al ripristino della viabilità della rete dei trasporti, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ai sensi dell’articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio

2023, n. 100, rispetto ai quali la Sogesid S.p.A. svolge il ruolo di Soggetto Attuatore;

- VISTA** il II° Addendum alla Convenzione Quadro del 10 gennaio 2024, sottoscritta in data ----- tra il Commissario straordinario e la Sogesid S.p.A., per l'affidamento alla medesima Società, in qualità di Soggetto Attuatore, della funzione di stazione appaltante qualificata di cui all'articolo 62, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai fini della preparazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nonché delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale funzionali alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20-octies de D.L. 1° giugno 2023, n.61, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 7 maggio 2025, n. 65;
- CONSIDERATO** che il suddetto Addendum si configura quale strumento funzionale alla messa a disposizione del know how posseduto dalla Società, con lo scopo di garantire al Commissario straordinario e per i soggetti beneficiari, tutte le attività ivi previste, secondo le indicazioni contenute negli atti di adesione già stipulati ovvero negli ulteriori atti di indirizzo da perfezionare in attuazione della Convenzione Quadro;
- PRESO ATTO** che per soggetti beneficiari si intendono le regioni, le province, gli enti locali che ricorrono alla Sogesid S.p.A. ai fini della realizzazione degli interventi;
- CONSIDERATO** che, in forza del presente atto, il soggetto beneficiario ricorre alla Sogesid S.p.A. in veste di Soggetto Attuatore degli interventi, per le funzioni di stazione appaltante nonché per gestire in modo diretto i diversificati interventi individuati dal Commissario straordinario che ricomprendono la messa in sicurezza del territorio a seguito di eventi franosi e la sistemazione di reti viarie. In tale ambito, la citata Sogesid S.p.A. garantisce la completa esecuzione dei servizi tecnico-specialistici ed amministrativi, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisizione e verifica della documentazione progettuale esistente ed eventuale adeguamento di quella già esistente, predisposizione di nuova progettazione, attività preordinate all'acquisizione delle aree su cui intervenire attraverso procedure di occupazione o espropriazione; funzioni di RUP e supporto al RUP, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo;
- CONSIDERATO** che il soggetto beneficiario, Comune di _____, al fine di avvalersi del soggetto attuatore Sogesid S.p.A. deve procedere alla risoluzione dell'Atto di Adesione sottoscritto in data _____ e sottoscrivere il presente Atto di indirizzo di cui al II° Addendum alla Convenzione Quadro, previa apposita delibera di Giunta Comunale [*ovvero di Consiglio Comunale*], ferma restando l'efficacia e la validità delle attività già svolte dalla Sogesid S.p.A. quale committenza ausiliaria ai sensi dell'art.62 del Codice dei Contratti Pubblici in forza della sottoscrizione del citato Atto di Adesione
- CONSIDERATO** che con apposita deliberazione di Giunta Comunale [*ovvero di Consiglio Comunale*] del _____ il Comune di _____ ha deliberato di:
- a) recedere dall'Atto di Adesione stipulato in data ____ con il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e Sogesid S.p.A. ferma restando l'efficacia e la validità delle attività già svolte dalla Sogesid S.p.A. quale committenza ausiliaria ai sensi dell'art.62 del Codice dei Contratti Pubblici in forza della sottoscrizione del citato

Atto di Adesione;

b) stipulare l'Atto di Adesione redatto in conformità al modello di cui all'Allegato B – bis della Convenzione Quadro per come modificata dal II° Addendum con il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e con Sogesid S.p.A.;

c) delegare la Sogesid S.p.A. all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art.6, comma 8 del DPR 327/2001 e s.m.i. secondo il modello di cui all'Allegato D al II° Addendum avvalendosi della deroga all'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" espressamente prevista dal Commissario Straordinario con la Ordinanza n.49/2025 del 22.07.2025;

CONSIDERATO che *conformemente a quanto disciplinato dal citato II° Addendum, il presente atto intercorre tra il Comune, in qualità di Soggetto beneficiario, Sogesid S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, e il Commissario Straordinario;*

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente atto di adesione.

Articolo 2

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Con il presente atto il Soggetto beneficiario Comune di _____, in aderenza a quanto convenuto con la Convenzione Quadro stipulata in data 10 gennaio 2024, così come modificata dai successivi Addendum, tra il Commissario straordinario stesso e la Società Sogesid S.p.A., ricorre alla citata Società in qualità di Soggetto Attuatore, per le funzioni stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (anche Codice dei Contratti Pubblici) nonché per tutte le attività di carattere tecnico e amministrativo funzionali alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza, identificati con il codice ER-URVI-00_____ e relativi a _____ riportati nella ordinanza n. _____ datata ___/___/_____ del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia–Romagna, Toscana e Marche. Sono ricomprese le attività preordinate all'acquisizione delle aree su cui intervenire, anche mediante l'istruttoria tecnico amministrativa inerente le procedure di occupazione o di espropriazione, secondo il modello di cui all'Allegato D al II° Addendum, avvalendosi della deroga di cui all'art. 6 comma 8 del D.P.R.

n. 327/2001, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" espressamente prevista dal Commissario Straordinario con la Ordinanza n. 49/2025 del 22.07.2025.

2. Con la sottoscrizione del presente atto di adesione, si accettano integralmente le disposizioni di cui alla Convenzione Quadro stipulata tra il Commissario straordinario e la Società Sogesid S.p.A. e dei successivi Addendum, della quale il richiamato atto è parte integrante.
3. Al presente atto di adesione sono allegate, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, la scheda di indirizzo degli interventi prodotta dal soggetto beneficiario, quale documento strategico che definisce caratteristiche e requisiti degli interventi, nonché tutta la eventuale documentazione progettuale già svolta da parte dei precedenti soggetti attuatori nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. _____ [ovvero di Consiglio Comunale], La compilazione e la restituzione delle schede di indirizzo degli interventi da parte dei soggetti beneficiari costituiscono nulla osta all'avvio dei singoli progetti.
4. Al presente atto è altresì allegato il Quadro Economico degli interventi di competenza, con evidenza delle spese correlate alle eventuali attività già svolte nella funzione di soggetto attuatore. Deve essere, altresì, trasmessa la scheda del CUP generato per l'intervento.

Articolo 3

(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Sogesid S.p.A.)

1. La Sogesid S.p.A., in veste di Soggetto Attuatore, individua un proprio Responsabile del Procedimento (RP), nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241. La Società Sogesid S.p.A. nominerà altresì un Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, individuato tra il personale disponibile nella medesima Società anche mediante contratti di collaborazione, per la gestione delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione degli interventi indicati nel precedente articolo 2.
2. Con il presente atto, la Società Sogesid S.p.A., assicura l'esecuzione delle attività tecnico-specialistiche, amministrativo-legali ed economico-finanziarie previste dal codice degli appalti, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) l'acquisizione di ogni atto necessario alla corretta definizione della fase progettuale;
 - b) l'esercizio della delega di cui all'art.6 comma 8 del DPR n.327/2001 in conformità alla delega di esercizio di cui all'Allegato D al II Addendum avvalendosi della deroga all'art.6 comma 8 del D.P.R. n.327/2001, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" espressamente prevista dal Commissario Straordinario con la Ordinanza n.49/2025 del 22.07.2025 per lo svolgimento procedure di occupazione o di espropriazione. Resta ferma la responsabilità dei soggetti beneficiari rispetto alla formalizzazione dei relativi atti e determinazioni correlate alle procedure in esame.
 - c) l'acquisizione del Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP);
 - d) l'acquisizione della documentazione progettuale, al suo stadio di definizione, ove disponibile;
 - e) l'adeguamento della documentazione progettuale ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ai fini della successiva fase di affidamento dei lavori;
 - f) l'affidamento di studi specialistici, indagini in situ e servizi di ingegneria ed architettura, prodromici alla definizione della progettazione;
 - g) la redazione *ex novo* della documentazione progettuale, ove non disponibile, ai fini della successiva fase di affidamento dei lavori;
 - h) la verifica dei vari livelli della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del codice dei Contratti Pubblici, ove necessario;
 - i) la validazione dei progetti ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici;
 - j) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- k) l'indizione e il coordinamento delle Conferenze dei Servizi ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, della localizzazione dell'opera nonché dell'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni eventualmente necessari;
- l) l'indicazione dei soggetti che assolvono alle funzioni di RUP e supporto al RUP ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti Pubblici;
- m) la Direzione Lavori ed eventuali ulteriori funzioni tecniche ad essa correlate;
- n) il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e ogni ulteriore funzione tecnica o attività ad esso correlata;
- o) la nomina del collaudatore statico ove necessario e di eventuali collaudatori tecnici in relazione a tipologia ed entità di opere realizzate, nonché la nomina di collaudatori/commissione di collaudo ove previsto per il collaudo finale tecnico-amministrativo;
- p) l'esecuzione dei contratti, ed in particolare a titolo indicativo e non esaustivo: autorizzazione dei subappalti e dei sub contratti; applicazione delle penali; gestione delle modifiche e delle varianti contrattuali; revisione prezzi; risoluzione e recesso; gestione dei pagamenti; cessione dei credit; gestione delle riserve; nomina e gestione dei rapporti con Comitato consultivo tecnico, ove costituito.

Le predette attività saranno svolte con la competenza tecnica e professionale richiesta dalla complessità dell'opera da realizzare e nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, fermo restando il quadro derogatorio espressamente previsto nell'ordinanza n_____.

- 3. La Società Sogesid S.p.A. garantisce il coordinamento gestionale degli interventi, attraverso *program manager* dedicati, al fine di tenere costantemente sotto controllo lo stato complessivo di avanzamento delle attività e, soprattutto, intervenire tempestivamente per rimuovere criticità connesse all'attuazione degli interventi, qualora necessario.
- 4. Nell'espletamento delle procedure di affidamento, e comunque nella gestione dell'intera procedura d'appalto, la Società Sogesid S.p.A. opererà in coerenza con le citate disposizioni del Codice degli appalti, fermo restando l'applicazione del quadro derogatorio, espressamente previsto con l'ordinanza n_____ che, per effetto della Convenzione citata in premessa nonché del presente atto, si estende alla stessa società nella sua funzione soggetto attuatore e di stazione appaltante.
- 5. La Società Sogesid S.p.A. e i Soggetti Beneficiari si impegnano a svolgere ciascuno per quanto di propria spettanza e titolarità, tutte le attività tecniche, amministrative, legali e operative relative all'occupazione temporanea d'urgenza e agli espropri, per come previste ed indicate nel Progetto Esecutivo validato.

In particolare, in ragione della connessione del Soggetto Beneficiario con le aree di esproprio e/o occupazione temporanea, è allo stesso rimessa l'attività volta a:

- i. le interlocuzioni con i proprietari privati individuati nei Piani Particellari allegati al Progetto Esecutivo al fine di raggiungere intese bonarie in merito alle occupazioni d'urgenze e agli espropri, negoziando i termini economici di valutazione della superficie secondo le indicazioni espressamente ricevute dalla Struttura Commissariale;
- ii. prestare ogni supporto ed ausilio richiesto dalla Sogesid S.p.A. al fine di eseguire gli espropri e le occupazioni d'urgenza, anche eseguendo le attività agli stessi rimesse previste all'art.3, comma 4 della Ordinanza n.13/2023;
- iii. adoperarsi ai fini dell'adempimento delle formalità di trascrizione presso le conservatorie dei registri immobiliari competenti;
- iv. formalizzare sotto la propria responsabilità gli atti e determinazioni correlate alle procedure in esame.

il tutto come meglio indicato nell'Allegato D da intendersi quivi richiamato.

6. Sempre in ragione della connessione del Soggetto Beneficiario con il territorio, lo stesso ha l'obbligo di partecipare e coadiuvare il Soggetto Attuatore nello svolgimento delle conferenze di servizi propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi, comprendendovi anche le fasi preliminari e le fasi successive alla sua conclusione.
7. Sogesid S.p.A. e il Soggetto Beneficiario svolgeranno le superiori attività nell'interesse reciproco della rapida realizzazione dell'intervento.

Articolo 4

(Ripartizione dei compiti)

1. Il soggetto beneficiario si impegna a fornire alla Società Sogesid S.p.A., in veste di soggetto attuatore, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, tutte le informazioni e indicazioni necessarie, compresi eventuali atti ufficiali, planimetrie, rilevamenti, analisi geodetiche e idrauliche e quant'altro necessario e previsto dalla normativa vigente, affinché la richiamata Società possa espletare efficacemente e coerentemente, con i principi del Codice degli appalti, le attività indicate nel presente atto di adesione. Qualora il soggetto beneficiario disponga già della documentazione progettuale conforme a quanto prescritto dall'articolo 41 del richiamato Codice e relativo allegato I.7, la stessa sarà trasmessa alla Società. Nel caso il Comune disponesse del progetto esecutivo di cui al comma 8 del richiamato articolo 41, corredato dagli elaborati ivi contemplati, compreso il piano di sicurezza e coordinamento, esso dovrà pervenire alla Società Sogesid S.p.A. debitamente verificato e validato secondo le disposizioni in vigore, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. I progetti dovranno altresì essere accompagnati da formale dichiarazione, a firma del RP facente capo al soggetto beneficiario, attestante:
 - a) la piena disponibilità del bene oggetto dell'intervento, escludendo ogni sorta di vincolo;
 - b) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - c) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - d) conseguente fattibilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e ai relativi sottoservizi, e a quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori.
2. Qualora, invece, il soggetto beneficiario non abbia redatto alcuna documentazione progettuale di cui al precedente comma, questa sarà di competenza di Sogesid S.p.A. che provvederà alla sua elaborazione verifica e validazione secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore e sulla base delle informazioni, e indicazioni formulate dal soggetto beneficiario. La Società Sogesid S.p.A. assumerà tutta la competenza delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2.

Articolo 5

(Comunicazioni tra le Parti)

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dal presente accordo operativo:
 - Il Referente per il Commissario straordinario è:
 - il Referente per il soggetto beneficiario è: _____ PEC: _____ E-mail: _____ Tel. _____;
 - il Referente per Sogesid S.p.A. è: _____ E-mail: _____ PEC: _____ Tel. _____.
2. L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare il presente Accordo attuativo.

3. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dal presente accordo attuativo, possono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti stesse.

Articolo 6

(Forme di consultazione)

1. Sogesid S.p.A. adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio e report delle proprie attività, attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione, da trasmettere al soggetto beneficiario e alla Struttura commissariale.
2. Il coordinamento tecnico-organizzativo è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni e tramite lo svolgimento di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno tenere sia per iniziativa del RUP nominato da Sogesid S.p.A. sia su richiesta del soggetto beneficiario, sia per iniziativa diretta della Struttura di supporto al Commissario straordinario.

Articolo 7

(Tutela dei dati personali)

1. Le Parti, quali autonomi titolari del trattamento, si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente atto. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.
2. Il soggetto beneficiario, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR e secondo le condizioni previste dal presente atto di adesione, individua la Società Sogesid S.p.A. quale "responsabile del trattamento" limitatamente alle attività previste dall'articolo 3 della Convenzione sottoscritta tra Sogesid S.p.A. e il Commissario straordinario. La sottoscrizione del presente atto da parte di Sogesid S.p.A. equivale ad accettazione della nomina.
3. Le modalità del trattamento: le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.
4. La comunicazione dei dati: le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'articolo 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Le Parti si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.
5. Persone autorizzate al trattamento: le Parti si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.
6. I diritti dell'Interessato e la violazione dei dati: i soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR. Le Parti si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da

parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati in-nanzi alle Autorità competenti. Le Parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni viola-zione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.

Articolo 8

(Oneri finanziari)

1. I rapporti economici e gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente atto, saranno regolati tra il Commissario straordinario e la Società Sogesid S.p.A., ai sensi e in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione Quadro, così come rimodulata con il II° Addendum.

Articolo 9

(Decorrenza e durata)

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione tra le Parti con firma digitale e ha durata sino al 31 maggio 2026.
2. la piena operatività del presente atto ai fini dello svolgimento delle funzioni di Soggetto Attuatore, è subordinata al trasferimento, con le modalità stabilite nel secondo addendum alla convenzione quadro richiamato in premessa, delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi a Sogesid S.p.A., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del citato secondo addendum.
3. Qualora al termine di cui al comma 1, in assenza di pertinenti provvedimenti normativi volti a rinnovare il mandato commissariale, le attività di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo di cui all'articolo 3 del presente atto non risultassero avviate, ovvero avviate ma non ancora concluse, il Comune di _____ e la Società Sogesid S.p.A. rimarranno, a tutti gli effetti di legge, comunque vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi previsti. Al ricorrere di tali circostanze, con successivi atti saranno regolati gli aspetti economici e finanziari derivanti dal presente atto.

Articolo 10

(Diritto di recesso e Risoluzione per grave inadempimento)

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già eseguite da SOGESID purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 del presente atto dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
2. Il presente Atto di adesione può essere risolto per grave inadempimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 1453 del Codice civile.
3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, SOGESID si impegna ad assicurare la continuità dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione che non possono essere sospese nemmeno per un periodo limitato di tempo, sino alla presa in carico delle attività medesime da parte della Struttura Commissariale o del Soggetto subentrante.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, la Struttura commissariale si impegna a riconoscere a SOGESID le spese sostenute e documentate fino alla presa in carico delle attività oggetto della Convenzione e del presente atto di adesione.
5. Per tutto quanto non espressamente stabilito, troveranno applicazione le pertinenti disposizioni di legge.

Articolo 11
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente atto o, comunque, direttamente od indirettamente connessi, la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.
3. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in corso non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente atto, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
4. Per ogni controversia tra le parti afferente o relativa al presente Atto di adesione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità giurisdizionale del Foro di Roma.
5. In caso di controversie di qualunque natura con soggetti terzi, ogni responsabilità rimarrà interamente in capo a SOGESID quale soggetto attuatore degli interventi.

Articolo 12
(Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto di adesione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e il Codice Etico.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente atto di adesione, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 13
(Bollo e registrazione)

1. Il presente Atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

**La Struttura Commissariale nella
persona delegata dal Commissario
straordinario alla ricostruzione nel
territorio delle regioni Emilia-
Romagna, Toscana e Marche**

Comune di _____
Il Sindaco

Sogesid S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Ing. Errico Stravato

ALLEGATO: SCHEDE TECNICHE INTERVENTI

CONVENZIONE QUADRO tra il Commissario Straordinario e la Sogesid S.p.A. sottoscritta in data	
Intervento	<i>[descrizione specifica dell'Intervento, inclusi l'ubicazione e lo stato di fatto del luogo, l'importo stimato, le finalità, ecc.]</i>
Copertura Finanziaria Intervento	<i>[indicazione dell'ordinanza del commissario straordinario che per la realizzazione dell'Intervento]</i>
Cronoprogramma	<i>[cronoprogramma stimato delle fasi dalla progettazione alla realizzazione dell'Intervento]</i>
Responsabile del Procedimento	<i>[nominativo, titoli e recapiti del Responsabile del Procedimento ex articolo 4, 5 e 6 l. 241/1990]</i>
C.U.P.	<i>[indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito]</i>
Ulteriori Condizioni o Vincoli	<i>[indicazione di eventuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, correlati alla realizzazione dell'Intervento]</i>
Ulteriori Informazioni	<i>[inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di Sogesid S.p.A.]</i>
Adempimenti in capo al Comune	<i>[Indicare eventuali adempimenti che rimangono in capo al Comune]</i>
Attività Richieste alla Sogesid S.p.A.	
Attività richieste	<i>[Inserire il dettaglio delle prestazioni richieste a SOGESID S.p.A. (acquisizione e verifica documentazione progettuale esistente ed eventuale adeguamento della stessa, predisposizione di nuova progettazione, attività di Soggetto Attuatore, attività di Stazione appaltante, funzioni di RUP e supporto al RUP, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Collaudo)]</i>

La Struttura Commissariale nella persona delegata dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Comune di _____
Il Sindaco

Sogesid S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Ing. Errico Stravato

DISCIPLINARE DI DELEGA ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI

ESPROPRIATIVE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DERIVANTI
DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DI CUI AL DECRETO-LEGGE n. 61/2023 e ss.mm.ii.

*(in attuazione dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n.49/2025 del 22.07.2025 in
deroga all'articolo 6 comma 8 del D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii.)*

Premesso che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____ avente ad oggetto "_____" è stato revocato l'Atto di Adesione sottoscritto in data ____ __ __ tra il Comune di _____, il Commissario Straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna, Toscana e Marche e Sogesid S.p.a. funzionale all'affidamento alla Società delle funzioni di committenza ausiliaria *ex art.62* del D.lgs. n.36/2023 ("Codice dei Contratti Pubblici") relativamente agli interventi nello stesso espressamente elencati, ferma restando l'efficacia e la validità delle attività già svolte da Sogesid S.p.A. quale committenza ausiliaria ai sensi dell'art.62 del Codice dei Contratti Pubblici in forza della sottoscrizione del citato Atto di Adesione;
- con la medesima Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____ si è deliberato di procedersi alla stipula del nuovo Atto di Adesione in esecuzione a quanto previsto nel II° *Addendum* alla Convenzione Quadro stipulata tra il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna, Toscana e Marche e Sogesid S.p.A., volto ad affidare alla medesima Società le funzioni di soggetto attuatore e di centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art.62 del Codice dei Contratti Pubblici ai fini della preparazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e delle relative attività di carattere tecnico e amministrativo funzionali alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza, identificati con il codice ER-U____-00_____ e relativi a _____ riportati nella ordinanza n.48 datata 26/06/2025 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- con Ordinanza n.49/2025 del 22.07.2025 il Commissario Straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ferma restando la titolarità della potestà amministrativa in capo al Comune di _____, in deroga all'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii. ha previsto la delega dell'esercizio dell'attività istruttoria tecnico amministrativa afferente alle procedure espropriative anche nei confronti del soggetto attuatore;

- con la medesima Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ____ è stata autorizzata la sottoscrizione da parte del Comune di ____ della delega per l'esercizio delle predette attività istruttorie secondo le pattuizioni e i termini indicati nel presente Allegato D al II° Addendum prevedendosi quanto segue:

Art. 1 – Premesse e definizioni

Ferma restando la titolarità della potestà espropriativa in capo al Comune di ____ in forza della deroga all'art.6, comma 8 del D.P.R. n.327/2001 prevista dalla Ordinanza Commissariale n.49/2025 del 22.07.2025, Sogesid S.p.A. è il soggetto attuatore, (“Soggetto Attuatore”) delegato all'esercizio dell'attività istruttoria tecnico amministrativa afferente alle procedure espropriative ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., in conformità alla disciplina contenuta negli articoli seguenti e alle previsioni derogatorie alla procedura di esproprio e occupazione d'urgenza previste nella Ordinanza n.13/2023 e nella Ordinanza n.49/2025 del 22.07.2025, per conto e nell'interesse del Comune di ____ (“Soggetto Beneficiario”, ovvero il soggetto pubblico in cui favore è emesso il decreto di esproprio ai sensi dell'art.3, co. 1, lett. c) del D.P.R. n.327/200”) in relazione agli interventi ER-U____-00_____.

Art. 2 - Oggetto della delega

L'esercizio dell'attività istruttoria tecnico amministrativa afferente alle procedure espropriative oggetto di delega è limitato esclusivamente ai beni risultanti dal Piano Particellare di Esproprio relativo agli interventi ER-U____-00_____, allegato al Progetto approvato, che forma parte integrante e sostanziale di ciascun intervento e del presente disciplinare.

In forza di quanto previsto dall'Ordinanza n.49/2025 del 22.07.2025 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e considerato che la titolarità dell'esercizio delle funzioni espropriative sussiste in capo al Comune di _____, il Soggetto Beneficiario si impegna e si obbliga formalmente, in ogni caso e senza riserva alcuna, a cooperare e collaborare concretamente con il Soggetto Attuatore nello svolgimento di tutte le attività di specie, secondo quanto previsto dal D.P.R. n.327/2001, per come eventualmente derogato dall'art.3, comma 1 lett. f) e comma 4 lett. a), b), c) e d) dell'Ordinanza n.13/2023, nonché di quelle di seguito espressamente indicate, finalizzate al compiuto perfezionamento della procedura di espropriazione per pubblica utilità.

I) *Supporto tecnico amministrativo funzionale alla fase di immissione in possesso, da svolgersi con la collaborazione del Comune di _____:*

- acquisizione del possesso giuridico dei suoli oggetto di espropriazione e/o di occupazione d'urgenza;
- redazione del verbale di immissione in possesso;
- allegazione dello stato di consistenza dei suoli, redatto in contraddittorio con il proprietario espropriato, che può presentare osservazioni e documentazione da inserire nel verbale;

- in caso di assenza o rifiuto del proprietario debitamente avvisato, il verbale può essere redatto alla presenza di due testimoni. Il possesso si intende comunque trasferito anche se il bene resta temporaneamente in detenzione del precedente proprietario.

II) *Supporto tecnico amministrativo funzionale agli adempimenti successivi all'immissione in possesso, da svolgersi con la collaborazione del Comune:*

- stato di consistenza: descrizione dettagliata del bene al momento dell'immissione in possesso, redatta preferibilmente in contraddittorio con il proprietario espropriato;
- registrazione del provvedimento del vincolo preordinato all'esproprio, della localizzazione dell'opera, della dichiarazione di pubblica utilità presso l'Agenzia delle Entrate;
- trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate e il Catasto;
- determinazione economica dell'indennità di esproprio e dell'indennità per l'imposizione di servitù come da risultanze del Piano Particellare di Esproprio;
- pagamento dell'indennità di esproprio in favore del proprietario del suolo;
- gestione delle eventuali opposizioni;
- avvio dell'opera pubblica a seguito del completamento delle formalità espropriative.

Nell'ambito delle attività delegate a Sogesid S.p.A., sono altresì compresi i seguenti atti, predisposti dalla Società, in nome e per conto, e quindi a favore del Comune di _____:

- la possibilità di stipulare con i soggetti proprietari eventuali atti di cessione volontaria dei beni *de quibus*;
- il pagamento dell'indennizzo calcolato secondo quanto indicato nel Piano Particellare di Esproprio.

Come indicato all'art.3, comma 4, lett. a) dell'Ordinanza Commissariale n.13/2023, l'approvazione del Progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune interessato e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Con specifico riferimento agli atti di cessione volontaria dei suoli occorrenti per la realizzazione dell'intervento, con il presente atto il Comune di _____conferisce a Sogesid S.p.A. specifica procura alla predisposizione degli atti da stipulare con i soggetti proprietari a cura del medesimo comunica; le spese relative agli atti di trasferimento della proprietà a favore del Comune nonché le spese di trascrizione e voltura catastale, sono poste a carico del Commissario Straordinario per la ricostruzione nell'ambito del quadro economico dell'intervento interessato.

Art. 3 – Modalità di esercizio della delega

L'esercizio dell'attività istruttoria tecnico amministrativa afferente alle procedure espropriative dovrà rispettare tutte le disposizioni di cui al D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., all'Ordinanza Commissariale

n.13/2023 nella parte in cui deroga espressamente alle disposizioni del citato D.P.R. n.327/2001, all'Ordinanza Commissariale n.49/2025 del 22.07.2025 nonché i principi che regolano l'attività amministrativa ai sensi della Legge n.241/1990.

La modulistica utilizzata per lo svolgimento delle singole procedure dovrà essere predisposta a cura del Soggetto Attuatore e condivisa con il Comune Soggetto Beneficiario.

Gli estremi della presente delega dovranno essere specificatamente indicati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Art. 4 – Atti di competenza del Comune

Il Comune di _____ si obbliga a curare tutte le formalità di notificazione previste nell'Ordinanza n.13/2023 art.3, comma 4 lett. b) mediante pubblicazione all'albo del comune e con pubblicazione su due giornali di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, nonché quelle eventualmente residuali di cui al D.P.R. n.327/2001. Le eventuali spese di pubblicazione sono a carico del quadro economico dell'intervento.

Il Soggetto Attuatore si obbliga a partecipare, in ausilio e collaborazione al Comune di _____, allo svolgimento di tutte le attività di specie oggetto della delega indicati all'art.2, in particolare per:

- gli adempimenti relativi all'immissione in possesso del bene oggetto di espropriazione;
- stipula di eventuali atti di cessione volontaria dei beni con i soggetti proprietari;
- lo svolgimento di tutte le formalità volte alla registrazione e trascrizione del decreto d'esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità; voltura catastale del bene; presso la Conservatoria del Registro Immobiliare del Comune di ____ e l'Agenzia delle Entrate di _____;
- curare tutti gli adempimenti fiscali e documentali con tempestività e conformità normativa.

Il Comune di _____ Soggetto Beneficiario è supportato dal Soggetto Attuatore in qualsiasi controversia, di qualsiasi natura, avviata in qualsiasi sede giudiziaria, da parte dei terzi proprietari avverso le procedure d'urgenza o di esproprio.

Art. 5 - Potestà sostitutiva

Nei casi di indifferibile urgenza, al fine di ottimizzare e semplificare i tempi di gestione della procedura di esproprio strumentali alla realizzazione il Comune di _____, titolare del potere di esproprio, sarà supportato dal Soggetto Attuatore per l'adozione di tutte le attività di esproprio.

Art. 6 - Responsabilità, oneri e spese

Le Parti convengono, anche ai sensi dell'art.33 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n.36/2023, che tutti gli oneri e le spese comunque necessarie per l'esercizio dei compiti e le funzioni con il presente atto, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese per registrazioni, trascrizioni, volturazioni e pubblicazioni del decreto, determinazione e pagamento delle indennità, visure catastali, spese legali e consulenziali nell'ambito dei giudizi di opposizione, sono sostenute dal Soggetto Attuatore ed inserite nel quadro economico dell'intervento in capo alla programmazione del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Il Soggetto Attuatore è manlevato e tenuto indenne da qualsiasi richiesta risarcitoria derivante dal maggior onere per l'attività svolta, anche a titolo di maggiorazioni delle indennità e/o risarcimenti, interessi, spese legali e ogni altro onere conseguente a provvedimenti giurisdizionali (quand'anche pronunciati nei soli confronti del Comune di _____) ovvero definito in sede transattiva o bonaria, nonché da qualsivoglia onere per indennità e spese per l'esercizio del potere di esproprio e di occupazione d'urgenza di cui al precedente art.2.

Il Soggetto Attuatore viene ritenuto esente da qualsiasi responsabilità nei confronti del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e del Comune di _____ per eventuali irregolarità procedurali, gestionali o patrimoniali connesse alle procedure espropriative o di occupazione d'urgenza poste in essere in forza della delega conferita nonché per l'adozione di ogni atto, provvedimento o comportamento, salvo ove sussistente dolo o colpa grave, trattandosi di attività in cui è prevista la responsabilità concorrente e solidale del delegante.

Art. 7 – Monitoraggio e Condivisione delle informazioni

Il Comune di ____ dovrà essere costantemente informato circa lo svolgimento delle attività, delle funzioni e dei compiti come da presente disciplinare nonché di tutte le criticità, emerse in fase operativa, che possano avere carattere pregiudizievole per il Soggetto Beneficiario.

Il Soggetto Attuatore, con cadenza trimestrale, invierà al Comune di ____ Settore _____ - una relazione di sintesi sullo stato di avanzamento dei procedimenti espropriativi riferiti al Piano Particellare di Esproprio (avvisi, determinazione delle indennità di esproprio, pagamenti, trasferimenti di proprietà), corredata da tutta la documentazione ritenuta necessaria.

Nell'ambito della suddetta attività di monitoraggio, il Comune di ____ Settore _____ - si riserva la facoltà di richiedere puntuali approfondimenti e di fornire specifiche indicazioni o atti di indirizzo al Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore è tenuto altresì a trasmettere per conoscenza al Comune di _____ ogni atto a rilevanza esterna (e quindi non meramente interlocutorio) o provvedimento riguardante la procedura espropriativa posta in essere.

Art. 8 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'attività istruttoria tecnico amministrativa afferente alle procedure espropriative oggetto del presente atto individuato da Sogesid S.p.A. è _____.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti via posta elettronica a Sogesid S.p.A. all'indirizzo sogesid@pec.sogesid.it.

Articolo 9 - Decorrenza e durata

Il presente atto decorre dalla data di sua sottoscrizione e ha durata sino al 31 maggio 2026.

Qualora al termine di cui al precedente comma, in assenza di pertinenti provvedimenti normativi volti a rinnovare il mandato commissariale che comportano automaticamente anche l'estensione della validità ed efficacia del presente atto, le attività non fossero ancora concluse, il Comune di _____ e la Società Sogesid S.p.A. rimarranno, a tutti gli effetti di legge, comunque vincolati fino al completamento delle attività.

Il Comune di _____

Per Accettazione;

Sogesid S.p.A.

Per presa d'atto:

Commissario straordinario alla ricostruzione
nei territori dell'Emilia-Romagna, Toscana e
Marche